SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 giugno 2005, n. **109.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare . . . . Pag. 3

LEGGE 25 giugno 2005, n. **110.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica . . . . Pag. 12

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Cave. Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Gadoni e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 15 giugno 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti . . . . Pag. 14

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva . . . . . Pag. 14

DECRETO 14 giugno 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 15

Ministero delle comunicazioni

DETERMINAZIONE 20 giugno 2005.

Modalità di inoltro delle domande di prolungamento delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Protocollo di studio «Psocare: trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia» . . . . Pag. 27

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Estensione dell'indicazione terapeutica del medicinale «Enbrel» (etanercept). Trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina o, metotressato o PUVA - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 settembre 2004. (Determinazione/C n. 39/2005) . . . . Pag. 48

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Raptiva» (efalizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 40/2005) . . . . Pag. 49

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, *e altre misure urgenti*» . . . . Pag. 51

Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 110, recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica». Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte Suprema di Cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 57

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 57

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative . . . . Pag. 61

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Integrazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco . . . . Pag. 62

Ministero delle comunicazioni: Consultazione pubblica riguardante la modifica del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, finalizzata all'eliminazione delle limitazioni geografiche vigenti in merito all'applicazione della tecnologia Wi-Fi . . . . Pag. 62

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1934 del 17 maggio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Femipres plus"». . . . . Pag. 62

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1962 del 24 maggio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Lobivon"». . . . . Pag. 63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 25 giugno 2005, n. **109.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;

b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49».

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;

b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 63

All'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al» *e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis*. – *(Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei* referendum *nell'anno 2005)* – *1.* Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei *referendum* abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei *referendum* e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere *pro quota* dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.

Art. 2-*ter*. – *(Verifica preventiva dell'interesse archeologico)*. – *1.* Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni cul-

turali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: "codice dei beni culturali e del paesaggio", per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonchè una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-*quater*.

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-*quater*.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-*quater* nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonchè i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del medesimo codice.

8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

Art. 2-*quater*. – *(Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico)*. – *1*. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-*ter* si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggetta-

mento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-*ter*, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-*quinquies*. – *(Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico)*. – *1.* Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-*ter* e 2-*quater*.

2. Alle finalità di cui agli articoli 2-*ter* e 2-*quater* le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-*ter*, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-*ter* e 2-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-*sexies*. – *(Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari)*. – *1.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Art. 2-*septies*. – *(Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo)* – *1*. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonchè dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di *staff*, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

Art. 2-*octies*. – *(Disposizioni in materia di istruzione)*. – *1*. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonchè alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*novies*. – *(Disposizioni in materia di enti di ricerca)*. – *1*. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-*decies*. – *(Collezioni numismatiche)*. – *1*. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali".

2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera *b)* della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonchè ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e altre misure urgenti».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 50 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), come modificato dalla presente legge:

«50. Nel rispetto dei princìpi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presene legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, *uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare* che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, *siano volti* a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell'àmbito *dei testi unici*, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione *dei testi unici* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuni degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49.».*

— Si riporta il testo dei commi 49, 51, 52, e 53 dell'art. 1 della citata legge n. 243 del 2004, come modificati dalla presente legge:

«49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. *Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese.*».

«51. Lo schema del decreto legislativo *in materia di previdenza obbligatoria* di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere.

52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo *in materia di previdenza obbligatoria* di cui al comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo *in materia di previdenza obbligatoria* di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3400):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) il 27 aprile 2005.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 28 aprile 2005 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 2ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 maggio 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 3, 10, 17 e 18 maggio 2005.

Esaminato in aula il 18, 24, 25 maggio 2005 ed approvato il 31 maggio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5901):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° giugno 2005 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 14 e 15 giugno 2005.

Esaminato in aula il 20 giugno 2005 ed approvato, con modificazioni, il 22 giugno 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3400-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 giugno 2005 con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, e 9ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 giugno 2005.

Esaminato in aula e approvato il 23 giugno 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 51.

05G0140

LEGGE 25 giugno 2005, n. **110.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, recante disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2005, N. 64

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «scioglimento anticipato delle Camere» *sono inserite le seguenti:* «entro il 30 settembre 2005»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 8, del» *sono inserite le seguenti:* «regolamento di cui al».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5807):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 27 aprile 2005.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 aprile 2005 con il parere del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla I Commissione il 3, 12, 17 e 18 maggio 2005.

Esaminato in aula il 23, 24 maggio 2005 e approvato il 25 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3444):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª per presupposti di costituzionalità e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 31 maggio 2005.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 31 maggio 2005 ed il 14 giugno 2005.

Esaminato in aula il 16, 21 giugno 2005 e approvato il 22 giugno 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

05G0135

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Cave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Rocca di Cave (Roma) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Maggi;

Considerato che, in data 23 aprile 2005, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rocca di Cave (Roma) è sciolto.

Dato a Roma addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rocca di Cave (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Maggi.

Il citato amministratore, in data 23 aprile 2005, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli esterni per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rocca di Cave (Roma).

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Gadoni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Gadoni (Nuoro) ed il sindaco nella persona del dott. Nicola Mario Rocca;

Considerato che, in data 18 aprile 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gadoni (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 giugno 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gadoni (Nuoro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Nicola Mario Rocca.

Il citato amministratore, con nota acquisita al protocollo dell'ente il 18 aprile 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di

Nuoro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9356/05/S.E. del 10 maggio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gadoni (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Panelli.

Roma, 28 maggio 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A06159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 giugno 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 97/7168 del 21 dicembre 1973 con cui è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione;

Vista la nota (senza protocollo) del 9 giugno 2005 (pervenuta a questo ufficio il 14 giugno 2005) con la quale la UIL di Asti comunica di sostituire il proprio componente effettivo — il sig. Manta Giuseppe — poiché dimissionario — all'interno della precitata commissione provinciale di conciliazione — con il sig. Cerrato Sergio;

Vista la nota del 4 maggio 2005 (pervenuta a questo ufficio in data 14 giugno 2005) con la quale il precitato sig. Manta Giuseppe conferma a questo ufficio le dimissioni da componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza dei lavoratori;

Decreta:

Il sig. Cerrato Sergio è nominato membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Asti di cui all'art. 410 del codice di procedura civile quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del sig. Manta Giuseppe, dimissionario.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Asti, 15 giugno 2005

Il direttore provinciale reggente: IVALDI

05A06156

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino al 4 luglio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pan-

talla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004 e 15 febbraio 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

05A06088

DECRETO 14 giugno 2005.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata dall'«Associazione Produttori Vini Toscani - A.PRO.VI.TO» con sede in Siena, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pietraviva» e la conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Toscana;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Bucine (Arezzo) il 29 ottobre 2004;

Visto il parere favorevole — espresso del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini — in merito alla citata domanda e alla proposta di disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in questione, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Pietraviva» entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2005, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la Regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pietraviva» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PIETRAVIVA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Pietraviva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay, Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Merlot e Sangiovese.

Art. 2.

I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:

Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%, Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso superiore:

Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet sauvignon fino al 30%, Merlot fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:

Chardonnay;

Malvasia bianca lunga;

Cabernet sauvignon;

Canaiolo nero;

Ciliegiolo;

Merlot;

Sangiovese,

devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno dei sopra citati vitigni e la rimanente parte da uno o più vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Toscana.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia, Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.

Tale zona è così delimitata:

la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia, fino all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso est lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada fino all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale strada in direzione Caviglia fino all'incrocio con sp. Sp. Per (quota 284) fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il confine provinciale Arezzo-Siena. Seguendo verso sud il confine provinciale in direzione Monte Malone (q. 812) fino al congiungimento con la strada poderale per Pod. Stroppielle, che si segue fino a quota 502.

Si prosegue lungo la strada poderale in direzione Pod. Butia (q. 486), da dove si scende in direzione N.E. fino al raggiungimento del Borro Lusignana, da dove risaliamo in direzione Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada poderale fino a q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso est fino all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e seguendo la stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso S.E. fino a trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino all'inserzione con il Torrente Esse che viene seguito in direzione S.E. fino a q. 280 in zona Il Mulino dove incrocia la s.p. per Ciggiano, da Ciggiano si prosegue sulla carreggiabile in direzione Cappannacce fino all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino all'intersezione con la s.p. per Vicomaggio, successivamente si prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e continuando verso Torre Buccino (q. 534). Si risale fino a q. 535 sulla s.p. per Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q. 540) e seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni si scende verso Posticino, fino all'intersezione con la linea ferroviaria Firenze-Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a quota 262 (località La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota 264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino al km 43, seguiamo la s.c. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che seguiamo in direzione nord fino al congiungimento con la s.p. «Acquaborra» che seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione con la s.p. 69, successivamente si segue il tracciato della s.p. 69, in direzione nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea direttissima e la linea lenta della ferroviaria Arezzo-Firenze e seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con la s.p. 408.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di altitudine non inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3300.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona, privilegiando quelli a più bassa espansione e comunque atti a non modificare le caratteristiche della uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

a)

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo vol. %
Pietraviva bianco	9,0	11,0
Pietraviva rosato	9,0	11,0
Pietraviva rosso	9,0	12,0
Pietraviva bianco superiore	7,0	12,5
Pietraviva rosso superiore	7,0	12,5
Pietraviva Chardonnay	9,0	11,0
Pietraviva Malvasia bianca lunga	9,0	11,0
Pietraviva Cabernet sauvignon	9,0	12,0
Pietraviva Canaiolo nero	9,0	12,0
Pietraviva Ciliegiolo	9,0	12,0
Pietraviva Merlot	9,0	12,0
Pietraviva Sangiovese	9,0	12,0

b)

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densità di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad ettaro ammesse non possono essere superiori:

7 t per le uve a bacca bianca;

6 t per le uve a bacca rossa.

In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie: effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:

Anno vegetativo	Produzione ammessa
I e II anno	0
III anno	60%
IV anno e successivi	100%

Il riferimento dell'anno d'impianto è fissato in primavera (ripresa vegetativa), anche se il vigneto è stato messo a dimora in autunno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento e l'imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio della denominazione di origine controllata «Pietraviva». È altresì consentito che dette operazioni possano effettuarsi in cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio dei comuni indicati nel precedente art. 3 e nei comuni della provincia di Arezzo confinanti con la zona di produzione.

Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, è del 70% per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata «Pietraviva».

Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di affinamento minimo in bottiglia di:

«Pietraviva» bianco: giorni quindici;

«Pietraviva» rosato: giorni quindici;

«Pietraviva» rosso: giorni trenta;

«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi quattro.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso non può essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco superiore non può essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» Rosso superiore non può essere immesso al consumo prima del 30 giugno del secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Pietraviva» bianco

Colore: giallo paglierino;

Odore: fine e delicato;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosato

Colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;

Odore: fine e delicato, fruttato;

Sapore: secco e armonico, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosso

Colore: da rosso rubino a rosso granato;

Odore: intensamente vinoso;

Sapore: pieno e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.

«Pietraviva» bianco superiore

Colore: giallo paglierino, anche intenso;

Odore: fine e delicato;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» rosso superiore

Colore: dal rosso rubino al granato intenso;

Odore: intensamente vinoso;

Sapore: pieno e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Pietraviva» Chardonnay

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: fine, delicato, caratteristico;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» Malvasia bianca lunga

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: fine e delicato, caratteristico;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Pietraviva» Cabernet sauvignon

Colore: rosso rubino intenso;

Odore: vinoso, caratteristico, complesso;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Canaiolo nero

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore: vinoso e caratteristico;

Sapore: secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 2,0 g/l.

«Pietraviva» Ciliegiolo

Colore: rosso rubino di buona intensità;

Odore: intenso, vinoso, caratteristico;

Sapore: pieno, secco e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Merlot

Colore: rosso rubino, intenso;

Odore: intenso, vinoso e caratteristico;

Sapore: secco, pieno e armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

«Pietraviva» Sangiovese

Colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: secco, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità alla normativa vigente.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati all'art. 1 del presente disciplinare.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.

Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 è obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 è ammessa anche la chiusura tappo a vite.

05A06117

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DETERMINAZIONE 20 giugno 2005.

Modalità di inoltro delle domande di prolungamento delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
E DI RADIODIFFUSIONE

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98/CONS del 1° dicembre 1998, n. 78, recante «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la delibera n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, recante «Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249»;

Vista la relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redatta ai sensi del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, inviata alle Camere e al Governo il 27 aprile 2004;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», di seguito denominata «la legge» ed in particolare l'art. 25, comma 11;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;

Vista la delibera n. 136/05/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»;

Considerato che l'art. 25, comma 11, della legge prevede, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo e al conseguente ampliamento delle offerte disponibili e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale, il prolungamento del periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, consentite ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, ed in ambito locale, fino alla scadenza del termine previsto da disposizioni legislative per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;

Considerato che, ai sensi della citata disposizione, possono presentare domanda di prolungamento entro il 25 luglio 2005 i soggetti che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;

Ritenuto che la contemporanea trasmissione in tecnica digitale può essere ragguagliata all'attività di fornitore di contenuti soggetta alla disciplina di cui alla legge ed alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 2001, anche per quanto attiene il regime transitorio;

Ritenuto che la diffusione di programmi in tecnica digitale del soggetto richiedente può essere svolta attraverso impianti del medesimo soggetto ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la tra-

smissione in tecnica digitale ovvero su multiplex appartenenti ad altri soggetti, comunque provvisti di titolo abilitativo;

Considerato che si sono verificate le condizioni di cui all'art. 25, commi 1 e 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Considerata l'opportunità di uniformare le modalità di presentazione delle domande per il prolungamento del periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale e locale, secondo criteri di semplificazione;

Considerato l'obbligo per le sole emittenti nazionali di assicurare in tecnica digitale la copertura di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale;

Considerata la necessità che tutte le emittenti si impegnino ad adeguare progressivamente la trasmissione in tecnica digitale in vista dello switch off fissato per il 31 dicembre 2006;

Determina:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione della domanda

1. La domanda per ottenere il prolungamento del periodo di validità della concessione e della autorizzazione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - Ufficio III, viale America n. 201 - 00144 Roma, entro e non oltre il 25 luglio 2005. A tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Possono presentare la domanda di cui al comma 1 i soggetti concessionari o autorizzati al servizio di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, intendendosi per autorizzati i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, di cui all'art. 23, comma 1, della legge, ovvero legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati, che svolgano l'attività di fornitore di contenuti ovvero siano titolari di abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi in tecnica digitale su frequenze terrestri, che trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale su frequenze terrestri per non meno di ventiquattro ore settimanali, escludendo dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale. La trasmissione in tecnica digitale può avvenire su impianti dello stesso soggetto richiedente ovvero mediante consorzi o intese appositamente costituiti per la trasmissione in tecnica digitale o su multiplex di altro soggetto che mette a disposizione la rete, comunque in possesso del relativo titolo abilitativo.

Art. 2.

Contenuto della domanda

1. La domanda, in regola con le norme sul bollo, deve contenere i seguenti dati:

a) l'indicazione dei dati generali atti ad individuare il soggetto richiedente, con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito nazionale o locale, ivi compreso il numero di protocollo attribuito dal Ministero delle comunicazioni alle domande presentate ai sensi della legge n. 223/1990 nonché ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/98 del 1° dicembre 1998, la sede legale, il codice fiscale e/o partita I.V.A., la denominazione e la tipologia dell'emittente, l'ambito locale o nazionale, il titolo in base al quale opera con l'indicazione, se trattasi di acquisizione, del soggetto cedente, dell'emittente acquisita e della data dell'acquisizione;

per i soggetti che trasmettono sulla propria rete ovvero mediante consorzio od intesa con altre emittenti:

b) gli estremi dell'abilitazione alla sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale conseguita ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della delibera n. 435/01/CONS;

per i soggetti che trasmettono su canale di diffusione altrui:

c) gli estremi dell'abilitazione alla sperimentazione digitale del soggetto che mette a disposizione la rete.

2. Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) in caso di emittente nazionale, la dichiarazione di trasmettere contemporaneamente in tecnica digitale terrestre, per almeno 24 ore settimanali, con esclusione dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse, con una copertura nella medesima tecnica di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale, specificando:

1. se la trasmissione avviene sui propri canali di diffusione;

2. se la trasmissione avviene su canali di diffusione altrui, evidenziando, in tal caso, il soggetto giuridico che mette a disposizione la rete, il multiplex sul quale trasmette come fornitore di contenuti, nonché il logo del programma e il numero identificativo dell'impianto utilizzato;

3. se la trasmissione avviene tramite consorzio o intesa, evidenziando, in tal caso, i numeri identificativi dell'impianto facente parte del consorzio o dell'intesa utilizzati;

4. il numero delle ore di trasmissione in tecnica digitale (almeno 24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta di programmi nuovi, a richiedere apposita autorizzazione per fornitore di contenuti;

5. l'orario della giornata in cui trasmette in tecnica digitale;

b) in caso di emittente locale, la dichiarazione di trasmettere contemporaneamente in tecnica digitale terrestre per almeno 24 ore settimanali, con esclusione dal computo delle ore di programmazione settimanale la ripetizione di medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse, specificando le modalità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della lettera *a)* del comma 2, con l'indicazione dei dati principali dell'impianto o degli impianti utilizzati, oggetto dell'abilitazione alla sperimentazione digitale;

c) la dichiarazione dell'ammontare delle spese ed investimenti, se effettuati, per la conversione degli impianti alla tecnologia digitale;

solo per i soggetti che hanno ricevuto i contributi per l'ammodernamento degli impianti e per l'acquisto dei decoder:

d) la dichiarazione dell'ammontare dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 57/2001 per la conversione degli impianti alla tecnologia digitale, dando conto della loro utilizzazione;

e) la dichiarazione dell'ammontare dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 89 della legge n. 289 del 2002 per l'acquisto dei decoder.

3. La domanda deve contenere i seguenti impegni:

per le emittenti che trasmettono in tecnica digitale con impianti propri:

a) impegno a predisporre, entro la data di scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, tutti gli interventi tecnici necessari per la conversione degli impianti di trasmissione in tecnica digitale terrestre, fatto salvo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/05/CONS nei confronti della società R.T.I., con l'indicazione da parte delle emittenti nazionali delle varie fasi e dei tempi di attuazione del programma tecnico previsto per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;

per tutte le emittenti:

b) impegno ad adeguarsi al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 22 della legge, nonché secondo le prescrizioni tecniche emanate dal Ministero delle comunicazioni.

4. Alla domanda occorre, inoltre, allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto giuridico richiedente nonché il certificato della Camera di commercio. Per emittenti costituite in fondazioni, associazioni e consorzi, in luogo del certificato della Camera di commercio, è sufficiente allegare la copia dell'atto costitutivo e dello statuto. Le emittenti nazionali devono inoltre inviare al Ministero delle comunicazioni la documentazione tecnica di cui all'allegato *A)* e *B)* entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anche su supporto informatico.

Art. 3.

Esito della domanda e controlli

1. Il Ministero delle comunicazioni dà comunicazione scritta ai soggetti che hanno presentato la domanda di prolungamento di cui all'art. 1, comma 1, dell'esito della domanda.

2. Il Ministero delle comunicazioni, anche avvalendosi dei propri organi periferici, procede ai controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 2, comma 2, del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ogni variazione dei dati forniti con la domanda deve essere immediatamente comunicata al Ministero delle comunicazioni anche per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica variazionidatitv@comunicazioni.it

4. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente determina siano titolari di concessione o autorizzazione al servizio di radiodiffusione televisiva privata, compresi i soggetti esercenti a qualunque titolo attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'autorizzazione per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre ovvero legittimi acquirenti da soggetti concessionari o autorizzati e trasmettano prevalentemente o esclusivamente in tecnica digitale, possono proseguire l'esercizio degli impianti in tecnica digitale in attesa dell'applicazione delle procedure previste per gli operatori di rete dalla legge e dalla delibera n. 435/01/CONS. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente provvedimento, unitamente al modello della domanda di prolungamento, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Gli allegati tecnici *A)* e *B)* vengono pubblicati sul sito del Ministero delle comunicazioni www.comunicazioni.it

Roma, 20 giugno 2005

Il direttore generale: TONDI

ALLEGATO

Modello domanda

RACCOMANDATA A/R

MARCA DA BOLLO EURO 14,62

Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale Servizi
di Comunicazione Elettronica e
Radiodiffusione – Ufficio III
V.le America, 201
00144 Roma

p.c. Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale
Pianificazione e Gestione
dello Spettro Radioelettrico
Ufficio V
V.le America, 201
00144 Roma

p.c. Ispettorato Territoriale
....

OGGETTO: Domanda di prolungamento della concessione e dell'autorizzazione per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale e locale ai sensi dell'articolo 25, comma 11 della legge 3 maggio 2004, n. 112

INDICAZIONE DATI GENERALI

LA SOTTOSCRITTA (denominazione soggetto giuridico richiedente)---------------------------------

----

SEDE LEGALE---

CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA---

PROTOCOLLO DELL'EMITTENTE o delle emittenti nel caso di consorzio o intesa, assegnato ai sensi della legge 223/90 e ai sensi del Regolamento dell'AGCOM n. 78/98 dell'1.12.98 ------------

----

DENOMINAZIONE EMITTENTE (o emittenti in caso di consorzio o intesa).-------------------------

----

TIPOLOGIA (commerciale, informativa, monotematica, comunitaria o altra)------------------------------

----

AMBITO LOCALE O NAZIONALE Nazionale (barrare) o Locale (barrare)

TITOLO IN BASE AL QUALE OPERA---
(concessione/autorizzazione – acquisizione – consorzio o intesa)

Se trattasi di acquisizione indicare:

- SOGGETTO CEDENTE ------------------ --
- EMITTENTE ACQUISITA--
- DATA DELLA ACQUISIZIONE---

TRASMISSIONE DI PROGRAMMI IN TECNICA DIGITALE:

su propria rete

ESTREMI DI RILASCIO DELL'ABILITAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE IN

TECNICA DIGITALE, ANCHE MEDIANTE CONSORZIO O INTESA.-----------------------------

----

ovvero in alternativa o in aggiunta: su altra rete

ESTREMI DELL'ABILITAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DIGITALE DEL

SOGGETTO CHE METTE A DISPOSIZIONE LA RETE---

CHIEDE

Il prolungamento del periodo di validità della concessione e della autorizzazione per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri in tecnica analogica fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.
A tal fine dichiara:

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'
Ex art 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Se emittente nazionale

DICHIARA DI TRASMETTERE CONTEMPORANEAMENTE IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE, PER ALMENO 24 ORE SETTIMANALI CON ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLA RIPETIZIONE DI MEDESIMI PROGRAMMI OVVERO LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI FISSE, CON UNA COPERTURA NELLA MEDESIMA TECNICA DI ALMENO IL 50% DELLA POPOLAZIONE NAZIONALE

- SU IMPIANTI PROPRI Si o No (barrare)
(per consentire al Ministero la verifica dell'obbligo di copertura di cui all'art. 25, comma 11, legge 112/04, si richiede la compilazione degli allegati A e B entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, anche su supporto informatico.)

in alternativa o in aggiunta SU IMPIANTI ALTRUI
- (indicare il soggetto giuridico che mette a disposizione la rete e il multiplex sul quale trasmette come fornitore di contenuti, nonchè il logo del programma e il numero identificativo dell'impianto utilizzato) --

----

in alternativa o in aggiunta MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI O INTESE CON ALTRE EMITTENTI
(specificare i numeri identificativi dell'impianto e/o impianti dell' emittente e/o emittenti, facenti parte del consorzio o dell'intesa, utilizzati per la tecnologia digitale)------------------

----

- NUMERO DELLE ORE DI TRASMISSIONE IN TECNICA DIGITALE (almeno 24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta di programmi nuovi, a richiedere apposita autorizzazione per fornitore di contenuti --

- ORARIO DELLA GIORNATA IN CUI TRASMETTE IN TECNICA DIGITALE---------

----

Se emittente locale

DICHIARA DI TRASMETTERE CONTEMPORANEAMENTE IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE PER ALMENO 24 ORE SETTIMANALI, CON ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DELLA RIPETIZIONE DI MEDESIMI PROGRAMMI OVVERO LA TRASMISSIONE DI IMMAGINI FISSE :

- SU IMPIANTI PROPRI SI O NO (barrare)
(Indicare i dati principali dell'impianto o degli impianti utilizzati, oggetto dell'abilitazione alla sperimentazione digitale : postazione, comune e provincia,canale e potenza di uscita del trasmettitore)--

----

in alternativa o in aggiunta SU IMPIANTI ALTRUI
(indicare il soggetto giuridico che mette a disposizione la rete e il multiplex sul quale trasmette come fornitore di contenuti, nonché il logo del programma e i dati principali dell'impianto utilizzato: postazione, comune e provincia, canale e potenza di uscita del trasmettitore) --

----

----

in alternativa o in aggiunta MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI O INTESE CON ALTRE EMITTENTI
(specificare i dati principali dell'impianto e/o impianti dell' emittente e/o emittenti, facenti parte del consorzio o dell'intesa, utilizzati per la tecnologia digitale: postazione, comune e provincia, canale e potenza di uscita del trasmettitore)-------------------

----

- NUMERO DELLE ORE GIORNALIERE TRASMESSE IN TECNICA DIGITALE (almeno 24 ore settimanali), impegnandosi, se si tratta di programmi nuovi, a richiedere apposita autorizzazione per fornitore di contenuti

----

- ORARIO DELLA GIORNATA IN CUI TRASMETTE IN TECNICA DIGITALE---------

----

DICHIARA CHE L'AMMONTARE DELLE SPESE ED INVESTIMENTI, SE EFFETTUATI, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE, E' PARI AD EURO--

Solo per i soggetti che hanno ricevuto i contributi per l'ammodernamento degli impianti e per l'acquisto dei decoder

- DICHIARA CHE L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 57/2001, PER LA CONVERSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA TECNOLOGIA DIGITALE, PARI AD EURO--------------------------------------E' STATA UTILIZZATA NEL MODO SEGUENTE :---
----

- DICHIARA CHE L'AMMONTARE DEI CONTRIBUTI RICEVUTI AI SENSI DELL'ART. 89 DELLA LEGGE 289/2002 PER L'ACQUISTO DEI DECODER, E' PARI AD EURO---

IMPEGNI

Per tutte le emittenti che trasmettono in tecnica digitale con impianti propri

- SI IMPEGNA A PREDISPORRE, ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER LA CONVERSIONE DEFINITIVA DELLE TRASMISSIONI IN TECNICA DIGITALE, TUTTI GLI INTERVENTI TECNICI NECESSARI PER LA CONVERSIONE DEFINITIVA DEGLI IMPIANTI DI TRASMISSIONE IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI N. 136/05/CONS NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I..
- ***Per le emittenti nazionali***: PER IL FINE DI CUI AL PRECEDENTE ALINEA INDICARE LE VARIE FASI E I TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TECNICO PREVISTO PER LA CONVERSIONE DEFINITIVA DELLE TRASMISSIONI IN TECNICA DIGITALE---
----

Per tutte le emittenti

- SI IMPEGNA AD ADEGUARSI AL PIANO NAZIONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE TELEVISIVE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, SECONDO LE MODALITA' E I TEMPI INDICATI DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE, NONCHE' SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE EMANATE DAL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ;

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE ;

2) C.C.I.A.A. DEL SOGGETTO GIURIDICO RICHIEDENTE. PER LE EMITTENTI COSTITUITE IN FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E CONSORZI, IN LUOGO DELLA C.C.I.A.A., COPIA DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO.

3) SOLO PER LE EMITTENTI NAZIONALI: DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CUI AGLI ALLEGATI A) e B) DA INVIARE ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO.

DATA

FIRMA

05A06273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Protocollo di studio «Psocare: trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993, concernente interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 539/1992, recante classificazione nella fornitura dei medicinali e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il provvedimento CUF 30 dicembre 1993 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 dicembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 4 del 7 gennaio 2003 «Elenco dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002 recante la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del decreto 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni»;

Vista la legge 2 agosto 2004, n. 202 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 2004;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 259 del 4 novembre 2004 - serie generale e successive modificazioni;

Vista la determinazione 16 dicembre 2004 «Prontuario farmaceutico nazionale 2005 - Elenco dei medicinali di classe A) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 299 del 22 dicembre 2004 - serie generale;

Visto il comma 166, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Ritenuto necessario rendere disponibile un'alternativa terapeutica ai pazienti adulti affetti da psoriasi a placche da moderata a severa che non hanno risposto o presentano una controindicazione o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o PUVA;

Ritenuto opportuno accompagnare la disponibilità dei farmaci con un protocollo di studio che coinvolga le strutture dedicate alla gestione clinica della psoriasi in Italia e valuti i profili di efficacia e sicurezza dei farmaci autorizzati per il trattamento della psoriasi;

Considerato che l'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'ambito delle proprie attività di promozione della ricerca clinica, ha predisposto con la collaborazione del gruppo di lavoro Psocare il protocollo di studio «Psocare: Trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in ltalia»;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi, nelle sedute del 15 e 16 marzo 2005 e 12 e 13 aprile 2005, dalla Commissione consultiva tecnico scientifica;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Protocollo di monitoraggio

1. L'impiego a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali autorizzati per la psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una controindicazione o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina e metotressato o PUVA, è ammesso secondo il protocollo di studio «Psocare: Trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia», allegato 1 e parte integrante della presente determinazione.

2. Le Regioni e le Province autonome identificano i centri di riferimento per la diagnosi, la prescrizione, la dispensazione ed il monitoraggio della psoriasi moderata-severa, in accordo con il protocollo di studio Psocare, e tenendo conto delle seguenti caratteristiche organizzative-strutturali:

unità operative di dermatologia;

ambulatorio dedicato alla psoriasi;

servizio di fototerapia;

aderenza alle modalità operative previste dal protocollo di studio Psocare.

Art. 2.

Ammissione al trattamento

1. I medici di medicina generale, sulla base del sospetto diagnostico o sulla base di documentazione clinica esistente, individuano i pazienti potenzialmente eleggibili e li indirizzano ai centri di riferimento per la gestione clinica della psoriasi a placche moderata-severa secondo i criteri principali definiti nel paragrafo «Pazienti eleggibili» di cui al protocollo.

2. I centri di riferimento effettuano la diagnosi, stabiliscono il grado di severità della psoriasi utilizzando le scale di cui all'allegato 4 dello stesso protocollo.

3. I centri di riferimento registrano tutti i casi con psoriasi candidabili ad un trattamento sistemico secondo i criteri e le modalità definite dal protocollo di studio Psocare utilizzando la scheda on-line accessibile tramite il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco al seguente indirizzo: http://www.agenziafarmaco.it/

Art. 3.

Programma terapeutico e valutazione delle risposte

1. Tutti i casi registrati, indipendentemente dal trattamento effettuato, sono seguiti dai centri secondo le modalità indicate nel protocollo.

2. I medici di medicina generale concorrono a sorvegliare la comparsa di effetti collaterali o reazioni avverse e a valutare l'andamento clinico del paziente.

Art. 4.

Monitoraggio dei piani di trattamento

1. Il monitoraggio dei piani di trattamento farmacologico è effettuata con la compilazione on-line a cura dei centri di riferimento per la psoriasi:

della scheda dati di prima registrazione e di inizio trattamento (allegato 3 del protocollo);

della scheda dati raccolti alle scadenze di follow-up (allegato 4 del protocollo).

2. L'Agenzia Italiana del Farmaco valuta la corretta compilazione delle schede e costituisce un archivio informatizzato, procedendo ad analisi periodiche delle informazioni raccolte e redigendo rapporti periodici.

3. Alla conclusione dello studio, l'Agenzia Italiana del Farmaco redige un rapporto complessivo sui risultati ottenuti secondo quanto previsto nel protocollo stesso.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO DI STUDIO «PSOCARE: TRATTAMENTO DELLA PSORIASI CON FARMACI SISTEMICI IN ITALIA»

Premessa.

Gli esiti a lungo termine del trattamento per una condizione cronica come è la psoriasi rimangono scarsamente definiti. Il problema sembra farsi particolarmente rilevante con l'introduzione, in tempi recenti, di un gruppo di farmaci ad azione selettiva su specifici target nella sequenza di eventi immunologici descritti come importanti nella patogenesi della psoriasi, i cosiddetti farmaci «biologici». Si tratta di un gruppo eterogeneo di molecole con attività di modulazione della funzione dei linfociti T (alefacept e efalizumab) o di inibizione del tumor necrosis factor alfa (infliximab e etanercept). Per il loro impiego rimangono da precisare:

1) il mantenimento dell'efficacia a lungo termine;

2) i tassi di insorgenza di resistenze;

3) la frequenza di eventuali fenomeni di rebound alla sospensione del farmaco;

4) l'efficacia comparativa rispetto alle opzioni terapeutiche disponibili e l'utilità di eventuali strategie di combinazione;

5) il profilo di tossicità a lungo termine, i tassi di reazioni avverse non frequenti ma clinicamente rilevanti (incidenza inferiore ad un caso per 1000 soggetti trattati) e le eventuali interazioni farmacologiche.

Riconoscendo l'importanza del problema, nell'ambito dell'Agenzia italiana del farmaco si è deciso di avviare un programma di ricerca che coinvolgesse le strutture dedicate alla gestione clinica della psoriasi in Italia e valutasse fin dalle prime fasi della loro commercializzazione i profili di efficacia/sicurezza dei nuovi farmaci registrati per il trattamento della psoriasi. Al fine di rendere sistematico il processo di valutazione post-marketing e riconoscendo i limiti delle conoscenze disponibili, analogamente a quanto proposto in altri progetti come il progetto Cronos ed Antares, la rimborsabilità dei farmaci di nuova immissione sul mercato viene vincolata alla loro prescrizione nel contesto del programma testè menzionato. Lo sviluppo e coordinamento del programma che ha preso il nome di «progetto Psocare» vede coin-

volto un gruppo polidisciplinare composto da rappresentanti dell'Agenzia, rappresentanti delle società scientifiche, dell'accademia e di associazioni di pazienti.

Fasi del progetto.

Il progetto Psocare prevede le seguenti fasi:

1. Censimento delle attività assistenziali per la psoriasi in Italia. Tale censimento è stato condotto negli ultimi mesi del 2004 adottando la scheda riportata in allegato 1. I dati ottenuti offrono una descrizione delle modalità con cui l'assitenza per la psoriasi viene fornita in Italia con particolare attenzione per le strutture pubbliche e convenzionate.

2. Definizione, sulla base delle informazioni ottenute dal censimento, delle caratteristiche organizzativo-strutturali che debbono essere soddisfatte da un centro di riferimento per la psoriasi che aderisca al programma Psocare. I seguenti aspetti sono stati considerati essenziali *(a)* presenza di un ambulatorio dedicato che assicuri continuità assistenziale con un medico responsabile; *(b)* disponibilità di un servizio di fototerapia con cabine e lampade UVB ed UVA; *(c)* disponibilità a condividere raccomandazioni per la gestione clinica della psoriasi e ad adottare modalità di studio con periodica trasmissione di dati al centro di coordinamento Psocare. Sulla base delle caratteristiche sopra richiamate spetterà alle regioni identificare i centri da inserire nel programma Psocare. Ai centri identificati dalle regioni, verrà fornita una «username» ed una «password» che permetteranno l'accesso al sito del progetto Psocare così da poter adempiere alle modalità operative richieste dal protocollo operativo dello stesso progetto.

3. Avvio del programma di outcome research nell'ambito della rete di centri clinici sopra definiti.

Programma di outcome research.

Il programma di outcome research riguarda la psoriasi moderata-severa che richieda trattamenti sistemici. Il disegno adottato è quello di uno studio di coorte che prevede una prima registrazione dei pazienti ed un follow up della durata iniziale di tre anni.

Pazienti eleggibili.

Sono eligibili tutti i pazienti consecutivi con psoriasi moderata-severa che ricevano per la prima volta nel corso della propria malattia, la prescrizione di uno dei seguenti trattamenti sistemici per la psoriasi: fotochemioterapia (PUVA terapia sistemica), ciclosporina, acitretina, metotrexate, efalizumab, etanercept o qualsiasi altro nuovo trattamento sistemico utilizzato specificamente per la psoriasi. I criteri per giudicare circa la gravità della malattia sono riportati nell'allegato 2.

Ingresso dei pazienti nello studio.

L'ingresso dei pazienti nello studio corrisponde al momento di prima prescrizione di un nuovo trattamento sistemico per la psoriasi come indicato nella sezione precedente. All'ingresso, verrà compilata una scheda on-line di registrazione del paziente (allegato 3). Al completamento della procedura di registrazione verrà assegnato in modo automatico ed univoco un codice al paziente. Tale codice dovrà essere indicato in una carta (Psocard) che seguirà il paziente in tutti i successivi spostamenti nell'ambito delle strutture sanitarie. La rimborsabilità dei farmaci di nuova immissione sul mercato, allo stato attuale, efaizumab ed etanercept, potrà essere vincolata alla loro prescrizione nel contesto del programma testè menzionato.

Follow-up.

I pazienti registrati verranno seguiti periodicamente nel tempo, anche nel caso sospendano il trattamento sistemico prescritto, per tutta la durata dello studio. Il follow-up prevede controlli dopo 8, 16, 32, 52, 88, 104 e 208 settimane. Una scheda di follow up (allegato 4) verrà compilata a tali tempi ed ogni qual volta si renda necessaria una modifica del trattamento sistemico o vengano riportati eventi avversi gravi che richiedano l'intervento dello specialista.

Raccolta delle informazioni.

Le informazioni saranno raccolte dai medici partecipanti al progetto, utilizzando un database disponibile on-line (remote data capture), che prevede svariati controlli di qualità interni e protezioni per la confidenzialità dei dati. Come già indicato, per l'accesso riservato, ai centri partecipanti al progetto ed ai responsabili regionali verrà fornita una «username» ed una «password».

Il sito che ospita la scheda di raccolta dati fornirà vari aggiornamenti relativi al progetto, oltre a svariate news e risposte a quesiti ricorrenti.

Le informazioni raccolte riguardano, in particolare, i seguenti aspetti:

1) età del paziente alla diagnosi della psoriasi, andamento della malattia nel tempo, precedenti trattamenti effettuati;

2) altre diagnosi rilevanti ricevute dal paziente;

3) gravità della psoriasi all'ingresso del paziente nello studio, esami effettuati e dosaggio del farmaco prescritto per la psoriasi;

4) aggiornamento periodico sui trattamenti ricevuti e sull'andamento della psoriasi;

5) possibili eventi avversi associati al trattamento;

6) ricoveri ospedalieri e visite specialistiche effettuate.

I criteri suggeriti per valutare la risposta ai trattamenti sono riportati nell'allegato 5.

Collaborazioni.

È evidente, come il programma richieda una collaborazione attiva da parte dei medici di medicina generale. Questa collaborazione riguarda, in particolare: *(a)* l'informazione del paziente onde evitare false aspettative e richieste di trattamento non motivate; *(b)* l'identificazione di pazienti candidabili ad un trattamento sistemico; *(c)* la collaborazione con la rete ospedaliera nel monitoraggio della malattia, degli eventi avversi e di patologie concomitanti. La collaborazione dei medici di medicina generale sarà assicurata con una adeguata informazione da parte del centro specialistico di riferimento locale.

Non va, infine, trascurata la collaborazione con le associazioni dei pazienti. Verranno, in particolare, sviluppati e valutati, in collaborazione con tali associazioni, materiali di informazione/educazione rivolti ai pazienti. Le associazioni potranno, inoltre, svolgere un utile ruolo di monitoraggio, segnalando aspetti dell'assistenza che possono essere ottimizzati e migliorati.

Monitoraggio ed analisi dei dati.

Periodicamente verrà valutata la corretta compilazione delle schede. Ogni sei mesi si prevede di condurre e divulgare analisi descrittive sulle informazioni raccolte. Al termine dello studio verranno condotte analisi tanto descrittive quanto relative ai fattori prognostici, alla survavibility dei farmaci ed ai motivi di cessazione dei trattamenti, ai tassi di incidenza di eventuali reazioni avverse, ai fattori predittivi le risposte ai differenti trattamenti.

ALLEGATO 1

Scheda di censimento dei centri italiani per il trattamento della psoriasi

A. Informazioni generali

1. Denominazione struttura ______________________________ (I_I_I)

2. Regione______________________ (I_I_I_I) ASL di appartenenza I_I_I_I

3. Responsabile____________________ Tel. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I e-mail__________

4. Tipo di struttura*______________________________(I_I_I)

* specificare se unità semplice o complessa in struttura ospedaliera o policlinico o se servizio ambulatoriale. Specificare se struttura pubblica o privata convenzionata

5. Personale addetto

n. di dermatologi attivi nella struttura I_I_I n. di infermieri I_I_I

6 Posti letto dermatologici

per ricovero ordinario I_I_I n. ricoveri nell'ultimo anno I_I_I_I_I per psoriasi I_I_I_I

per day hospital I_I_I n. ricoveri nell'ultimo anno I_I_I_I_I per psoriasi I_I_I_I

7. Prestazioni ambulatoriali n. visite ambulatoriali dermatologiche nell'ultimo anno I_I_I_I_I_I

B. Servizi dedicati alla psoriasi

1. Presenza di un ambulatorio specialistico "dedicato" per la psoriasi I_I

n. medici attivi nell'ambulatorio I_I_I

n. infermieri attivi nell'ambulatorio I_I_I

eventuali altre figure professionali: psicologo I_I

reumatologo I_I

giorni di apertura settimanali I_I

2. Presenza di un servizio/apparecchiature per fototerapia/fotochemioterapia I_I

n. di cabine I_I_I

3. Si esegue trattamento con: regime di Goeckerman? I_I short contact therapy I_I

4. n. di pazienti con psoriasi osservati negli ultimi 3 mesi:

prima diagnosi I_I_I_I

follow-up I_I_I_I

5. n. di pazienti avviati negli ultimi tre mesi ad un trattamento sistemico:

Acitretina		I_I_I_I
PUVA terapia		I_I_I_I
Metotrexate		I_I_I_I
Ciclosporina		I_I_I_I
Altro____________________	(I_I_I)	I_I_I_I
Altro____________________	(I_I_I)	I_I_I_I
Altro____________________	(I_I_I)	I_I_I_I

6. Eventuali attività educative rivolte ai pazienti I_I

____

____

(specificare)

ALLEGATO 2

Criteri proposti per definire la gravità della psoriasi

Categoria di gravità	**Criteri dell'Efficacy Working Party EMEA modificati**
Psoriasi in remissione e minima	Assenza stabile di lesioni di psoriasi. Segni minori/borderline di psoriasi (es. pitting ungueale, desquamazione al cuoio capelluto). Poche piccole chiazze isolate ignorate dal paziente
Psoriasi di grado lieve	Psoriasi che interessa meno del 10% della superficie corporea (PASI < 10) e ben controllata da terapia topica
Psoriasi di grado moderato	Psoriasi che interessa più del 10% della superficie corporea (PASI 10-20). Il ricorso alla terapia topica è tuttavia possibile e non problematico
Psoriasi di grado moderato-severa	Psoriasi che interessa più del 10% della superficie corporea (PASI 10-20) con mancata risposta alla terapia topica. Oppure, psoriasi che interessa <10% della superficie corporea ma con lesioni estese in aree "problematiche" (es. viso, superfici palmo-plantari)
Psoriasi severa	Psoriasi che coinvolge più del 20% della superficie corporea (PASI > 20) o meno del 20% ma con importanti manifestazioni locali o instabile e rapidamente progressiva. Psoriasi artropatica invalidante
Psoriasi severa a prognosi riservata	Psoriasi associata a sintomi sistemici e possibile "skin failure": psoriasi pustolosa generalizzata (von Zumbusch type), eritrodermia psoriasica

ALLEGATO 3

Dati raccolti alla prima registrazione dei pazienti nell'ambito del progetto Psocare

SCHEDA DI INGRESSO

N.B. Tutte le informazioni in questa scheda, se non altrimenti specificato, vanno riferite alla data di avvio del trattamento sistemico in esame. Le caselle poste in parentesi vengono compilate a cura del centro di coordinamento

N° paziente (I_I_I_I_I)

A. Informazioni generali

1. Centro ______________________________ (I_I_I)

2. ASL di residenza______________________________ (I_I_I_I)

3. Iniziali del paziente I_I_I_I

4. Data di registrazione I_I_I_I_I_I_I (g m a)

5. Sesso (maschio=1; femmina=2) I_I

6. Data di nascita I_I_I_I_I_I_I (g m a)

7. Comune di nascita______________________________ (CAP I_I_I_I_I_I)

8. Professione______________________________ (I_I)

9. Anni di istruzione I_I_I

10. Stato civile (celibe/nubile=1; coniugato=2; separato/divorziato=3; vedovo=4) I_I

B. Storia medica generale

1. Peso (Kg) I_I_I_I

2. Altezza (cm) I_I_I_I

3. Fumo (mai fumatore=1; fumatore=2; ex-fumatore=3) I_I

Se fumatore:

Durata anni fumo I_I_I

Consumo giornaliero (N° di sigarette/dì) I_I_I

4. Consumo di alcolici (astemio=1; bevitore=2; ex-bevitore=3) I_I

Se bevitore:

Durata anni consumo di alcolici I_I_I

Consumo giornaliero (N° di bicchieri) I_I_I

5. Ha mai ricevuto una delle seguenti diagnosi?

		Età alla prima diagnosi#
Diabete mellito		I_I_I
Tbc		I_I_I
Infezioni croniche o ricorrenti		I_I_I
Ipertensione arteriosa		I_I_I
Cardiopatia ischemica		I_I_I
Iperlipemia		I_I_I
Ulcera peptica		I_I_I
Colelitiasi		I_I_I
Epatopatia cronica:		
specificare________________________________	(I_I_I_I_I)	I_I_I
Calcolosi renale		I_I_I
Nefropatia cronica:		
specificare________________________________	(I_I_I_I_I)	I_I_I
Neoplasie:		
specificare________________________________	(I_I_I_I_I)	I_I_I
Altra patologia rilevante:		
specificare________________________________	(I_I_I_I_I)	I_I_I

Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta

6. Interventi chirurgici:	Età all'intervento#
Nefrectomia	I_I_I
Colecistectomia	I_I_I
Isterectomia	I_I_I

Lasciare in bianco quando l'intervento corrispondente non è mai stato eseguito

7. Farmaci in corso all'avvio del trattamento sistemico#

	Nome commerciale	mese/anno inizio
Beta-bloccanti	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Diuretici	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Antidiabetici	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Ipolipemizzanti	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Barbiturici	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Fenitoina	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Carbamazepina	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Steroidi sistemici	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Contraccettivi orali	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Antineoplastici	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
Altro	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I
	______________________	(I_I_I) I_I_I_I_I

Lasciare in bianco quando il farmaco non sia stato assunto

8. Solo per le donne:

Età al menarca I_I_I

Cicli mestruali (regolari=1; irregolari=2) I_I

Stato menopausale (pre=1; in=2; post=3) I_I

Adotta misure contraccettive? (no=1; si=2; non noto=9) I_I

Se si, specificare______________________ (I_I)

C. Storia dermatologica

1. Età di insorgenza delle prime manifestazioni cutanee riferibili, con buona probabilità, alla psoriasi I_I_I

2. Età della prima diagnosi da parte di un dermatologo I_I_I

3. Localizzazione delle manifestazioni cliniche (no=1; si=2; non noto=9):

	All'esordio	All'avvio del trattamento
Capillizio	I_I	I_I
Viso	I_I	I_I
Tronco	I_I	I_I
Arti	I_I	I_I
Unghie	I_I	I_I
Palmo/Piante	I_I	I_I
Pieghe	I_I	I_I
Genitali	I_I	I_I

4. Tipo di lesioni (no=1; si=2; non noto=9):

Placche ipercheratosiche tipiche	I_I		I_I
Lesioni pustolose localizzate	I_I		I_I
Lesioni pustolose diffuse	I_I		I_I
Altro_____________________________	I_I	__________________	I_I

5. Ha mai ricevuto una delle seguenti diagnosi?

		Età di prima diagnosi#
Psoriasi guttata		I_I_I
Eritrodermia psoriasica		I_I_I
Artrite psoriasica	______________________________ (I_I) (specificare varietà clinica)	I_I_I

Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta

6. Ha mai effettuato ricoveri ospedalieri (di durata superiore ad un giorno) per la psoriasi? (no=1; si=2; non noto=9) I_I

In caso di risposta affermativa, numero di ricoveri negli ultimi 5 anni I_I_I

7. Ha mai assunto uno dei seguenti trattamenti sistemici per la psoriasi?#

	numero cicli*	Mese/anno inizio terapia#	Mese/anno ultima assunzione#
Etretinato/acitretina	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I

PUVA terapia	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I
Metotrexate	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I
Ciclosporina	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I
Altro__________________(I_I_I)	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I
Altro__________________(I_I_I)	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I
Altro__________________(I_I_I)	I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I_I_I

*Se non assunto lasciare in bianco

Se il mese non è noto lasciare in bianco le prime due caselle e riportare le ultime due cifre dell'anno nelle ultime due caselle. Se il farmaco è in corso al momento dell'avvio della ciclosporina lasciare le caselle "mese/anno fine terapia" in bianco

8. Ha interrotto e non più ripreso uno dei trattamenti sopra menzionati per uno dei seguenti motivi? (no=1; si=2; non noto=9)

	scarsa efficacia	effetti avversi	praticità	altro (specificare)
Etretinato/acitreina	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
PUVA terapia	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
Metotrexate	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
Ciclosporina	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
Altro___________(I_I_I)	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
Altro___________(I_I_I)	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)
Altro___________(I_I_I)	I_I	I_I	I_I	______________ (I_I)

9. Ha mai sperimentato periodi di remissione del quadro clinico, con assenza pressochè completa di lesioni visibili, della durata superiore a un mese?

	no=1; si=2; non noto=9	
In assenza di trattamento	I_I	se si, specificare durata del più lungo periodo (in mesi) I_I_I_I
A seguito del trattamento	I_I	se si, specificare durata del più lungo periodo (in mesi) I_I_I_I

10. Attività della malattia all'ingresso nel registro

Indice PASI	I_I_I_I
VAS-prurito (0-100)	I_I_I_I

Questionario per la valutazione del DLQI (Dermatology Life Quality Index) I_I_I_I

Indice Ritchie (se artrite) I_I_I_I

VAS-dolore (se artrite) I_I_I_I

HAQ-Health Assessment Questionnaire (se artrite) I_I_I_I

Valutazione globale dell'attività di malattia (paziente) (0-100) I_I_I_I

Valutazione globale dell'attività di malattia (medico) (0-100) I_I_I_I

D. Trattamento sistemico di ingresso nel registro

1. Nome farmaco ____ (I_I_I_I_I)

g m a

2. Data di inizio del trattamento I_I_I_I_I_I_I

3. Motivo principale della scelta terapeutica__________________________________

____

____ (I_I_I)

4. Dose giornaliera (unità di misura ________________)

Avvio terapia I_I_I_I

Termine primo mese I_I_I_I

5. Dati bioumorali all'avvio del trattamento

GR I_I_I_I x 10^6/mmc PCR I_I_Img/L

Hb I_I_I g/L VES I_I_I_I mm 1°/h

Ht |I_I_I_I % GB I_I_I_I x 10^3/mmc

N/L/M/E/B / __ / __ / __ / __ / __ / (%)

AST I_I_I_I UI/L ALT I_I_I_I UI/L

creatininemia I_I_I_I mg/dl

PLT I_I_I_I_Ix 10^3/mmc

ematuria I_I_I_I

proteinuria I_I_I_I

6. Pressione arteriosa all'avvio del trattamento

max (mmHg) min (mmHg)

I_I_I_I I_I_I_I

7. Terapie concomitanti per la psoriasi

Trattamento*	Data inizio g m a
____________________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I

* inclusi farmaci topici ed eventuali trattamenti non faracologici

ALLEGATO 4

Dati raccolti alle scadenze di follow-up sui pazienti inseriti nel progetto Psocare

Quando non altrimenti specificato, utilizzare i codici 9, 99, 999, ecc... per codificare le informazioni non note. Le caselle poste in parentesi vengono compilate a cura del centro di coordinamento

g m a

1. Data di aggiornamento I_I_I_I_I_I_I N° paziente I_I_I_I_I

2. Il trattamento è in corso alla data di aggiornamento? (no=1; si=2; non noto=9) I_I

3. Vi sono stati periodi di sospensione del trattamento durante l'intervallo di follow-up di durata superiore ad una settimana?#

Data sospensione	Data eventuale riassunzione##	Motivo della sospensione°
g m a	g m a	
I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I	____________________ (I_I_I)
I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I	____________________ (I_I_I)
I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I	____________________ (I_I_I)

##Qualora il farmaco sia stato sospeso e non più riassunto lasciare le caselle in bianco

° Specificare, in particolare, se si tratta di un periodo di sospensione programmata del farmaco o se il farmaco è stato sospeso per eventi inattesi (l'informazione di dettaglio sugli eventi avversi viene fornita in altra sessione)

4. Dosaggio del farmaco nel periodo di follow-up (unità di misura ___________)

massimo I_I_I_I

minimo I_I_I_I

dosaggio alla data di aggiornamento/ sospensione (se il farmaco non è più in corso) I_I_I_I

6. Esami ematochimici nel periodo di follow-up

g m a

Data ultimo esame I_I_I_I_I_I_I

GR I_I_I_I x 10^6/mmc PCR I_I_Img/L

Hb I_I_I g/L VES I_I_I_I mm 1°/h

Ht |I_I_I_I % GB I_I_I_I x 10^3/mmc

N/L/M/E/B / __ / __ / __ / __ / __ / (%)

AST I_I_I_I UI/L ALT I_I_I_I UI/L

creatininemia I_I_I_I mg/dl

PLT I_I_I_I_Ix 10^3/mmc

ematuria I_I_I_I

proteinuria I_I_I_I

7. Determinazione della pressione arteriosa nel periodo di follow-up

	g m a	
Data ultima valutazione	I_I_I_I_I_I_I	
	max (mmHg)	min (mmHg)
	I_I_I_I	I_I_I_I

8. Durante il periodo di follow up sono stati prescritti farmaci sistemici per la psoriasi? (differenti rispetto a quello di ingresso nel registro)

Nome commerciale	Data inizio	Data fine
	g m a	g m a
______________________________	I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I
______________________________	I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I
______________________________	I_I_I_I_I_I_I	I_I_I_I_I_I_I

9. Nuove diagnosi nel periodo di follow-up

	Data diagnosi#
	g m a
Diabete mellito	I_I_I_I_I_I_I
Ipertensione arteriosa	I_I_I_I_I_I_I
Cardiopatia ischemica	I_I_I_I_I_I_I
Iperlipemia	I_I_I_I_I_I_I
Calcolosi renale	I_I_I_I_I_I_I

Nefropatia cronica:

specificare________________________________(I_I_I_I_I) I_I_I_I_I_I_I

Neoplasie:

specificare________________________________(I_I_I_I_I) I_I_I_I_I_I_I

Altra patologia rilevante:

specificare________________________________(I_I_I_I_I) I_I_I_I_I_I_I

Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta.

10. Interventi chirurgici nel periodo di follow-up Data dell'intervento#

	g m a
Nefrectomia	I_I_I_I_I_I_I
Colecistectomia	I_I_I_I_I_I_I
Isterectomia	I_I_I_I_I_I_I
Altro________________________________	I_I_I_I_I_I_I

Lasciare in bianco quando l'intervento corrispondente non è mai stato eseguito.

11. Farmaci in corso alla data di aggiornamento del follow-up#

	Nome commerciale		mese/anno inizio
Beta-bloccanti	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Diuretici	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Antidiabetici	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Ipolipemizzanti	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Barbiturici	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Fenitoina	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Carbamazepina	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Steroidi sistemici	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Contraccettivi orali	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Antineoplastici	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
Altro	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I
	______________________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I

Lasciare in bianco quando il farmaco non sia stato assunto.

* Con frequenza di almeno una settimana al mese negli ultimi sei mesi

12. Solo per le donne:

Stato menopausale (pre=1; in=2; post=3) I_I

Se in pre-menopausa, adotta misure contraccettive? (no=1; si=2; non noto=9) I_I

13. Localizzazione delle manifestazioni cliniche alla data di aggiornamento del follow up (no=1; si=2; non noto=9):

Capillizio	I_I
Viso	I_I
Tronco	I_I
Arti	I_I
Unghie	I_I
Palmo/Piante	I_I
Pieghe	I_I
Genitali	I_I

14. Tipo di lesioni alla data di aggiornamento del follow-up (no=1; si=2; non noto=9):

Placche ipercheratosiche tipiche	I_I
Lesioni pustolose localizzate	I_I
Lesioni pustolose diffuse	I_I
Altro________________________________	I_I

15. Ha ricevuto nel periodo di follow up una delle seguenti diagnosi?

		Data di prima diagnosi# g m a
Psoriasi guttata		I_I_I_I_I_I
Eritrodermia psoriasica		I_I_I_I_I_I
Artrite psoriasica	____________________________(I_I) (specificare varietà clinica)	I_I_I_I_I_I

Lasciare in bianco quando la diagnosi corrispondente non è mai stata posta

16. Ha effettuato ricoveri ospedalieri (di durata superiore ad un giorno) per la psoriasi nel periodo di follow up?

Data	Motivo	
I_I_I_I_I_I_I	______________________________	(I_I_I)
I_I_I_I_I_I_I	______________________________	(I_I_I)
I_I_I_I_I_I_I	______________________________	(I_I_I)

17. Ha sperimentato periodi di remissione del quadro clinico, con assenza pressochè completa di lesioni visibili, della durata superiore a un mese, durante l'intervallo di follow-up? (no=1; si=2; non noto=9) I_I

Se si specificare:

Mese/anno inizio	Mese/anno fine	Durata in settimane
I_I_I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I
I_I_I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I
I_I_I_I_I	I_I_I_I_I	I_I_I

18. Attività della malattia alla data di valutazione del follow-up:

Indice PASI	I_I_I_I
VAS-prurito (0-100)	I_I_I_I
Questionario per la valutazione del DLQI (Dermatology Life Quality Index)	I_I_I_I
Indice Ritchie (se artrite)	I_I_I_I
VAS-dolore (se artrite)	I_I_I_I
HAQ-Health Assessment Questionnaire (se artrite)	I_I_I_I
Valutazione globale dell'attività di malattia (paziente) (0-100)	I_I_I_I
Valutazione globale dell'attività di malattia (medico) (0-100)	I_I_I_I

19. Terapie concomitanti per la psoriasi

Trattamento*	Data inizio g m a
____________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I
____________________(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I

* inclusi farmaci topici ed eventuali trattamenti non faracologici

19. Eventuali eventi avversi

Evento		Data insorgenza (g m a)	Gravità*	Correlazione^
1. ______________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I	I_I	I_I
2. ______________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I	I_I	I_I
3. ______________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I	I_I	I_I
4. ______________________	(I_I_I)	I_I_I_I_I_I_I	I_I	I_I

* 1=Severa, 2= Non severa
^ 1= Sicuramente correlato; 2=Probabilmente correlato; 3=Possibilmente correlato

	Sospensione * del farmaco	Altri farmaci per la reazione		Esito^	Data (g m a)
1.	I_I	______________________	(I_I_I)	I_I	I_I_I_I_I_I_I
1.	I_I	______________________	(I_I_I)	I_I	I_I_I_I_I_I_I
1.	I_I	______________________	(I_I_I)	I_I	I_I_I_I_I_I_I
1.	I_I	______________________	(I_I_I)	I_I	I_I_I_I_I_I_I

* 1=No; 2=Si, sospensione temporanea; 3=Si, sospensione definitiva

^ 1= risolto; 2= reliquati; 3=persistente: 4= decesso

ALLEGATO 5

Criteri suggeriti per valutare la risposta ai trattamenti

Successo terapeutico	Clearance completa o pressoché completa su una scala globale, equivalente a cambiamenti da PASI ≥ 90% a PASI ≥ 75% .
Remissione clinica	Completa clearance della psoriasi. Il persistere di una pigmentazione post-infiammatoria non viene considerato come malattia residua.
Recidiva	Situazione in cui il miglioramento ottenuto rispetto al basale si riduce del 50%. Un criterio più soggettivo è quello di un peggioramento che richiede un nuovo trattamento.
Rebound	Deterioramento rapido della malattia con severità superiore rispetto a quella osservata al momento in cui il trattamento era iniziato (ad esempio PASI > 125% rispetto al valore di partenza) o un cambiamento nelle caratteristiche della malattia (ad esempio, da psoriasi in placche a pustolosa) che avviene entro 1-2 mesi dalla sospensione di un trattamento. Un simile peggioramento che avviene oltre 2 mesi dalla sospensione del trattamento non viene considerato come rebound in quanto può essere ascritto alla storia naturale della malattia
Non responder	La decisione circa lo stato di "nonresponder" ha elementi di arbitrarietà essendo gli esiti misurati su una scala continua e non categorica. Comunque, analogamente a quanto proposto per l'artrite reumatoide dall'American College of Rheumatology, si può ritenere che una risposta inferiore od uguale al 20% su un indice come il PASI possa essere considerata come insoddisfacente. L'entità della risposta accettabile dipende anche dalla tossicità attesa dal farmaco ed è tanto meno accettabile una ridotta risposta quanto più a rischio di tossicità è il farmaco impiegato.

05A06283

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Estensione dell'indicazione terapeutica del medicinale «Enbrel» (etanercept). Trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina o, metotressato o PUVA - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 settembre 2004. (Determinazione/C n. 39/2005).

Titolare A.I.C. Wyeth Europa Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la conferma della classe e del prezzo in seguito ad una nuova indicazione terapeutica;

Vista la determinazione del 13 giugno 2005 relativa al «Progetto Psocare "trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia: determinanti del trattamento, esiti a lungo termine, profili di tossicità, fattori prognostici"»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ENBREL (etanercept) comprensiva della nuova indicazione terapeutica: «trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti che non hanno risposto o presentano una controindicazione, o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche, inclusi ciclosporina, metotressato o PUVA» è classificata come segue:

confezione: 25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034675025/E (in base 10) 1126BK (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 842,13 euro;

confezione: 25 mg polvere per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo - A.I.C. n. 034675037/E (in base 10) 1126BX (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 510,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 842,13 euro.

Sconto obbligatorio dell'1,17% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Dispensazione secondo il progetto di studio Psocare per la nuova indicazione terapeutica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome, sulla base del protocollo di studio Psocare.

Art. 3.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06284

DETERMINAZIONE 13 giugno 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Raptiva» (efalizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 40/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Raptiva» (efalizumab) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 20 settembre 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/04/291/001 100 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente + 2 ahi uso sottocutaneo.

EU/1/04/291/002 100 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di polvere + 4 siringhe preriempite di solvente + 8 aghi uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Serono Europe Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la determinazione del 13 giugno 2005 relativa al «Progetto Psocare "trattamento della psoriasi con farmaci sistemici in Italia: determinanti del trattamento, esiti a lungo termine, profili di tossicità, fattori prognostici"»;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Raptiva» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale RAPTIVA (efalizumab) autorizzata con le seguenti indicazioni terapeutiche: «Trattamento di pazienti adulti affetti da psoriasi cronica a placche da moderata a severa, che non rispondono o per i quali vi è una controindicazione o sono intolleranti ad altre terapie sistemiche che includono ciclosporina, metotressato e PUVA», nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 100 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita di solvente + 2 aghi uso sottocutaneo - A.I.C. n. 036575013/E (in base 10) 12W5T5 (in base 32);

confezione: 100 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di polvere + 4 siringhe preriempite di solvente + 8 aghi uso sottocutaneo - A.I.C. n. 036575025/E (in base 10) 12W5TK (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Raptiva» (efalizumab) è classificata come segue:

confezione:

100 mg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini di polvere + 4 siringhe preriempite di solvente + 8 aghi uso sottocutaneo - A.I.C. n. 036575025/E (in base 10) 12W5TK (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.030,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.699,91 euro.

Dispensazione secondo il progetto di studio Psocare.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome, sulla base del protocollo di studio Psocare.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 giugno 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A06285

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005)**, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3)**, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, *e altre misure urgenti*».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11 comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 2005, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale è settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto*, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*

Art. 2.

Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera *a)*, del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-bis. *Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Art. 2-*bis*

Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum *nell'anno 2005*

1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum *abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei* referendum *e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.*

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere* pro quota *dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.*

Art. 2-*ter*

Verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.*

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

*3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-*quater.

*4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-*quater.

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

Art. 2-*quater*

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-*quinquies*

Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.

2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-*sexies*

Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Art. 2-*septies*

Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

Art. 2-*octies*

Disposizioni in materia di istruzione

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-*novies*

Disposizioni in materia di enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-*decies*

Collezioni numismatiche

1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del passaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».

2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonchè ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A06392

Testo del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 64 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 2005)**, coordinato con la legge di conversione 25 giugno 2005, n. 110** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 12)**, recante: «Disposizioni urgenti per la ripartizione di seggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Fatto salvo l'obbligo di revisione dei collegi uninominali di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276, e dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente in caso di scioglimento anticipato delle Camere *entro il 30 settembre 2005* e soltanto per le prime elezioni politiche che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso in cui non si sia ancora concluso il procedimento di revisione dei collegi.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, restano fermi i collegi uninominali previsti dalla normativa in vigore al momento dello scioglimento delle Camere.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la determinazione del numero dei seggi da assegnare in ragione proporzionale in ciascuna circoscrizione e regione è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) per l'elezione della Camera dei deputati, il numero di seggi da attribuire con metodo proporzionale, in ogni circoscrizione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione. Nel caso in cui in una circoscrizione il numero dei seggi spettanti sia pari al numero dei collegi uninominali, si procede in deroga a quanto previsto dalla disciplina vigente, facendo coincidere i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati con i collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, a condizione che ciò renda possibile l'attribuzione di almeno un seggio in quota proporzionale;

b) per l'elezione del Senato della Repubblica, il numero di seggi destinati al riparto con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo dal numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di seggi da attribuire, in base alla normativa vigente al momento dello scioglimento delle Camere, nei collegi uninominali di ciascuna regione.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, i decreti del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsti, rispettivamente dall'articolo 11, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 4, comma 2, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione. Nelle medesime ipotesi di cui al comma 1, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, del *regolamento di cui al* decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è comunicato in via informatica dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri entro il cinquantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 7, legge 4 agosto 1993, n. 276 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica), reca:

«Art. 7 *(Delega legislativa in materia di collegi elettorali).* — 1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'art. 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari.».

— Il testo dell'art. 7, legge 4 agosto 1993, n. 277 (Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati), reca:

«Art. 7. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'art. 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi ed ai criteri indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a)* per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del quindici per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

«Art. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84.».

«Art. 11. — I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 45º giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.».

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 4 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica):

«Art. 1. — 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'art. 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.».

«Art. 4. — 1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 della Costituzione:

«Art. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.».

«Art. 57. — Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.».

— Il testo dell'art. 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), reca:

«8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A06336

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni per la promozione e la tutela dei beni comuni».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso le Associazioni Forum Ambientalista - Attac, via Sant'Ambrogio, 4 - 00186 Roma.

05A06399

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14881-XV.J(3188) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Tosco Campania 90-4 (peso netto g 710);

Tosco Campania Sfera 10 (peso netto g 377);

Tosco Campania Sfera 13 (peso netto g 1110),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borrelli Antonio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. S. Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14886-XV.J(3193) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Tosco Campania 160-1 (peso netto g 2440);

Tosco Campania 130-2 (peso netto g 1860);

Tosco Campania 130-1 (peso netto g 1970);

Tosco Campania 100-3 (peso netto g 730),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borrelli Antonio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. S. Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14885-XV.J(3192) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Tosco Campania 100-2 (peso netto g 746);

Tosco Campania 100-1 (peso netto g 833);

Tosco Campania 90-2 (peso netto g 520);

Tosco Campania 90-1 (peso netto g 675);

Tosco Campania 80-1 (peso netto g 546),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borrelli Antonio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. S. Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17514-XV.J(3674) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Atomyc 2 T.T.» (peso netto g 20,3) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17515-XV.J(3685) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cobra T.T.» (peso netto g 30,3) è riconosciuto, su istanza del Sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17516-XV.J(3677) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cobra 1 E T.T.» (peso netto g 9,3) è riconosciuto, su istanza del sig. Di Blasio Elio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - contrada Caprafico, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.506-XV.J(3906) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Miccia Cancelli» (peso netto g 5,8/m) è riconosciuto, su istanza della Pirotecnica Arpinate S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Arpino (Frosinone), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.507-XV.J(3905) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Granata giorno Cancelli cal. 75 mm H 110 mm (peso netto g 230,55);

Granata colorata Cancelli cal. 75 mm H 110 mm (peso netto g 225,55);

Granata colorata Cancelli cal. 75 mm H 150 mm (peso netto g 355,55);

Colpo bianco Cancelli cal. 50 mm H 60 mm (peso netto g 69);

Colpo bianco Cancelli cal. 70 mm H 90 mm (peso netto g 122),

sono riconosciuti, su istanza della Pirotecnica Arpinate S.r.l., con fabbrica di fuochi artificiali in Arpino (Frosinone), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7679-XV.J(3607) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Torta 15 Giove 0004 (peso netto g 247,75);

Torta 10 Giove 0005 (peso netto g 205,25);

Jingle 19 Giove 2331 (peso netto g 1458,90);

Peonia sferica Giove 4130 (peso netto g 49,25);

Peonia sferica Giove 4120 (peso netto g 81,25);

Bang Giove 4901 (peso netto g 15,95);

Crackling Giove 4315 (peso netto g 6,55);

Flash Giove 4350 (peso netto g 39,25);

Torta con candele Giove 5005 (peso netto g 8438,80);

Candela romana Giove RC9B-14 versione cometa crackling (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore rosso (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore verde (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore blu (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione bianco (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione giallo (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore bianco lampeggiante (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore argento coda (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore oro coda (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore oro (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore arancione (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore stella crackling (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore verde coda (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore ape (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione bang al titanio (peso netto g388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione fischio (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore pimpinella (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore rosso coda (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore bianco coda (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore brocade (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC9B-14 versione colore salice argento (peso netto g 388);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione cometa crackling (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore rosso (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore verde (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore blu (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore bianco (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore giallo (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore bianco lampeggiante (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore argento coda (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore oro coda (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore oro (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore arancione (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore stella crackling (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore verde coda (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore ape (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione bang al titanio (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione fischio (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore pimpinella (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore rosso coda (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore bianco coda (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore brocade (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC10N8-90A versione colore salice argento (peso netto g 277,10);

Candela romana Giove RC70B-08C (peso netto g 311,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: cometa crackling, colore rosso, colore verde, colore blu, colore bianco, colore giallo, colore bianco lampeggiante, colore argento coda, colore oro coda, colore oro, colore arancione, colore stella crackling, colore verde coda, colore ape, bang al titanio, fischio, colore pimpinella, colore rosso coda, colore bianco coda, colore brocade, colore salice argento;

Peonia sferica Giove 5101 (peso netto g 146,50) prodotta nelle seguenti differenti versioni: cometa crackling, colore rosso, colore verde, colore blu, colore bianco, colore giallo, colore bianco lampeggiante, colore argento coda, colore oro coda, colore oro, colore arancione, colore stella crackling, colore verde coda, colore ape, bang al titanio, fischio, colore 4, pinpinella, colore rosso coda, colore bianco coda, colore brocade, colore salice argento;

Torta 8 Giove 00051 (peso netto g 72,55);

Candela romana Giove RCDBLNN (peso netto g 134,5) prodotta nelle seguenti differenti versioni: cometa crackling, colore rosso, colore verde, colore blu, colore bianco, colore giallo, colore bianco lampeggiante, colore argento coda, colore oro coda, colore oro, colore arancione, colore stella crackling, colore verde coda, colore ape, bang al titanio, fischio, colore pimpinella, colore rosso coda, colore bianco coda, colore brocade, colore salice argento;

Torta mini spettacolo 100 (peso netto g 1710,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore viola, crackling;

Torta mini spettacolo 400 (peso netto g 6840,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore viola, crackling;

Torta mini spettacolo 225 (peso netto g 3847,60) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore viola, crackling;

Torta jazz (peso netto g 5025,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore oro, colore argento;

Torta raggae 150 (peso netto g 5025,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore oro, colore argento;

Torta raggae 100 (peso netto g 3350,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore giallo, colore verde, colore rosso, colore blu, colore oro, colore argento;

Torta stelle felici 150 (peso netto g 3615,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Torta stelle felici 100 (peso netto g 2410,10) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Torta Amadeus (peso netto g 1627,60) prodotta nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo rocky 80 (peso netto g 17,30) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Rocky 60 (peso netto g 16,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Rocky 40 (peso netto g 13,60) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Rocky 20 (peso netto g 11,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Tiger (peso netto g 11,30) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo sibilante e colpo (peso netto g 8,30) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo tornado (peso netto g 51,20) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzetto trazante (peso netto g 51,20) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Stricker (peso netto g 13,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo mega effetti (peso netto g 20,60) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzetto paracadute (peso netto g 12,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo doppia fantasia (peso netto g 50,60) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo blu & Yellow peony (peso netto g 32,20) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Golden rain (peso netto g 56,20) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzetto flash (peso netto g 15,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo Lazio (peso netto g 33,10) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo show (peso netto g 72,02) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo colour's jet (peso netto g 20,60) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Razzo century (peso netto g 35) prodotto nelle seguenti differenti versioni: colore oro salice, colore argento, crackling, colore bianco intermittente, colore rosso, colore bianco, colore giallo, colore verde, colore arancio, colore blu, colore viola, colore giallo tremolante, colore bianco tremolante, colore verde intermittente, colore rosso intermittente, colore giallo intermittente, colore arancio intermittente, colore blu intermittente, colore viola intermittente;

Libellula Giove 0345 (peso netto g 11,55);

Libellula Giove 0340 (peso netto g 10,15);

Libellula Giove 0350 (peso netto g 5,05);

Ufo Giove 9150 (peso netto g 15,25),

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l., con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.2801-XV.J(3795) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Max trac 1 (peso netto g 15,3);

Max trac 2 (peso netto g 23,3);

Max R3 (peso netto g 22,2);

Max R5 (peso netto g 37,2),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Boscotrecase (Napoli), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10832-XV.J(3809) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

M. miccia plastificata (denominazione originale M.A. BM 52) (peso netto g 381,5 ogni 50 metri);

M. passafuoco (denominazione originale M.A. 50-2) (peso netto g 4,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19063-XV.J(3901) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba acqua La Tirrena C80/A (peso netto g 220);

Bomba acqua La Tirrena C80/B (peso netto g 220);

Bomba di giorno La Tirrena C130/A (peso netto g 2550);

Bomba di sera La Tirrena C130/A (peso netto g 2480);

Bomba di sera La Tirrena C170/A (peso netto g 7200);

Sfera La Tirrena C25 (peso netto g 3200),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Ferraro Vittorio Nicola, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Mondragone (Caserta) - loc. Cantarella, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1341-XV.J(3907) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

SC 10 - Sfera Di Matteo (peso netto g 386);

SC 13 - Sfera Di Matteo (peso netto g 715);

ST 70 - Stucchio Di Matteo (peso netto g 160);

BC 100/F - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 568);

BC 100/13R - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 735);

BC 130F - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 980);

BC 130/2 - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 1340);

BC 130/3 - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 960);

BC 130/4 - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 2700);

BC 160/3 - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 2650);

BC 160/T - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 4800);

BC 210/2 - Cilindrica Di Matteo (peso netto g 3500),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Di Matteo Amodio, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Orta di Atella (Caserta) - loc. Santo Stefano, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17927-XV.J(3723) del 1º giugno 2005, il manufatto esplosivo denominato «Cilindro giglio calibro 90 mm» (peso netto g 938) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (Foggia), contrada Pagliata Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9231-XV.J(3241) del 1º giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Paolelli 80 salice oro (peso netto g 186);

Sfera Paolelli 80 bianca (peso netto g 186);

Sfera Paolelli 80 tremolante giallo (peso netto g 186),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Mattei Lorenza, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Tagliacozzo (L'Aquila), loc. La Rifolta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

05A06050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di venti società cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

busc	denominazione	sede	cod. fiscale o Rea	busc
4219	LECORE 1	Signa	03095360487	4219
4226	VERDE	Firenze	03107010484	4226
4236	COOPERATIVA S.I.P.A.T. SERVIZI INDUSTRIALI PULIZIE APPALTI TRASPORTI	Firenze	01783570482	4236
4249	LE PRATA	Calenzano	03120090489	4249
4252	SOLIDARIETA'	Borgo S. Lorenzo	03135570483	4252
4287	OLIMPIA BASKET	Firenze	94003950485	4287
4291	COOPERATIVA EDIFICATRICE MARISELLA	Firenze	03135850489	4291
4299	TRADING EL.IT.	Firenze	03142510480	4299
4303	COOPERATIVA A.S. RONDINE LA MARZOCCO	Firenze	03142480486	4303
4317	CIFRA	Firenze	01817080482	4317
4339	COOPERATIVA EDIFICATRICE LA FOCE	Firenze	03156970489	4339
4365	COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIATICA	Lastra a Signa	03176580482	4365
4377	TECNICI ASSOCIATI	Firenze	03226570483	4377
4401	IL SESTANTE	Firenze	03222940482	4401
4413	COOPERATIVA EDIFICATRICE F. BRUNELLESCHI	Castelfiorentino	01932490483	4413
4433	LA FARNIA	Firenze	01928080488	4433
4435	ALBATROS	Firenze	03247080488	4435
4442	FLOROVIVAISTI FIORENTINI	Firenze	01827500487	4442
4489	UNION FLOR	Firenze	03306970488	4489
4511	LA TORRE	Firenze	01988220487	4511

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129.

05A06253

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Integrazione dell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco

Con decreto direttoriale 19 maggio 2005 il dott. Giovanni Corporente è stato inserito nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

05A06272

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica riguardante la modifica del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, finalizzata all'eliminazione delle limitazioni geografiche vigenti in merito all'applicazione della tecnologia Wi-Fi.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è indetta la consultazione pubblica riguardante la modifica del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 3 giugno 2003), finalizzata all'eliminazione delle limitazioni geografiche vigenti in merito all'applicazione della tecnologia Wi-Fi.

L'esposizione dei contenuti della consultazione, l'invito a formulare osservazioni, i dati riguardanti il responsabile del procedimento ed ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it) e sono disponibili presso l'ufficio I della Direzione generale servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero delle comunicazioni - Viale America n. 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le osservazioni di carattere giuridico, tecnico ed economico nei termini e con le modalità indicati nella suddetta documentazione.

05A06254

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 208 del 24 maggio 2005: marchio n. 182 - TV, Ideorafa gioielli di Lorenzato Glenda - via Roma, 45 - One' di Fonte (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese sopraelencate sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso che ha provveduto al ritiro ed alla deformazione.

05A06157

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1934 del 17 maggio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Femipres plus"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultima pagina, seconda colonna, nel penultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal *sessantesimo* giorno successivo ...», leggasi: «I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal *novantesimo* giorno successivo ...».

05A06281

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1962 del 24 maggio 2005, dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale "Lobivon"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, prima colonna, nel penultimo capoverso, alla prima riga, dove è scritto: «I lotti già prodotti *non* possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.», leggasi: «I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.».

05A06282

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501146/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100050625

€ 1,00